

**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Verona**

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
EX ART. 8, CO. 1, ULTIMO PERIODO,
DEL CCNL PER IL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
RELATIVO AL TRIENNIO 2022/2024**

PERSONALE NON DIRIGENTE

A VALERE PER L'ANNO 2025

Indice

Premessa	3
Introduzione	3
Titolo I - disposizioni generali	3
Art. 1 - Ambito di applicazione e durata	3
Art. 2 - Verifiche dell'attuazione del contratto decentrato	3
Art. 3 - Interpretazione autentica del contratto decentrato integrativo	4
Titolo II - Utilizzo del fondo per le risorse decentrate	4
Art. 4 - Presa d'atto delle risorse decentrate disponibili	4
Art. 5 - Criteri generali per la ripartizione del fondo per le risorse decentrate	5
Art. 6 - Strumenti di premialità – Regole generali e dotazioni	6
Art. 7 – Schede di valutazione	6
Art. 8 - Altri, residuali elementi retributivi/indennità ascritti/e alle risorse decentrate distribuibili	7
Art. 9 – Buoni pasto	8
Titolo III - Disposizioni finali	8
Art. 10 - Disposizioni finali	8

Premessa

L'amministrazione ha illustrato alla delegazione sindacale piattaforma contrattuale concernente il tema di cui all'intestazione del presente atto in data 03/06/2025 (dopo aver costituito in data 29.01.2025 la propria apposita delegazione trattante).

In esito a ciò, la delegazione dell'amministrazione medesima e quella sindacale nella medesima data si sono incontrate, onde discutere dei contenuti propri di detta piattaforma contrattuale.

Per effetto della discussione in proposito svoltasi, le parti della trattativa in oggetto hanno raggiunto un punto di condivisione circa gli assetti come di seguito stabiliti.

E' stata stipulata pre-intesa in data 03/06/2025.

Introduzione

L'art. 7 del CCNL del comparto funzioni centrali per il triennio 2022/2024 disciplina la contrattazione integrativa collettiva di afferenza del medesimo comparto (nel particolare, al comma 6) rassegnando le materie poste al corrispondente oggetto.

L'art. 8, co. 1, del medesimo CCNL, nel secondo periodo, prevede che *"i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7"* possano essere tra le parti negoziate anche a cadenza annuale.

L'accordo che segue intende appunto regolare la materia relativa ai *"criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7"* (ossia gli ambiti sottesi dalle lettere da a) a g) del comma 6 del medesimo art. 7) quanto all'anno 2025.

Titolo I - disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i dipendenti in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in proporzione al tempo parziale e al tempo pieno.
2. Esso, subordinatamente all'approvazione di cui alle disposizioni che seguiranno, avrà validità ed efficacia dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
3. Il presente contratto, in ogni caso, manterrà la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge, o di contratto nazionale.

Art. 2 - Verifiche dell'attuazione del contratto decentrato

1. Le parti convengono che, con cadenza semestrale, verrà verificato lo stato di

attuazione del presente contratto mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate.

2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante istanza unitaria, scritta e motivata, da trasmettere all'Amministrazione.

3. Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica convocherà la riunione, di norma, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo i casi di estrema urgenza.

Art. 3 - Interpretazione autentica del contratto decentrato integrativo

1. Nel caso insorgano controversie sulla interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontreranno per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.

2. L'iniziativa può essere anche unilaterale; in tal caso la richiesta di convocazione delle delegazioni dovrà contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si base la contestazione e la susseguente riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla richiesta avanzata.

3. L'eventuale accordo di interpretazione autentica andrà soggetto alla medesima procedura di stipulazione del presente contratto e sostituendo la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso e l'accordo di interpretazione autentica avrà effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi per oggetto le materie regolate dall'accordo, solo con il consenso delle parti interessate.

Titolo II - Utilizzo del fondo per le risorse decentrate

Art. 4 - Presa d'atto delle risorse decentrate disponibili

1. Le parti si danno atto della circostanza per cui il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 49 del CCNL per il comparto funzioni centrali relativo al triennio 2019/2021 è stato definito, relativamente all'anno 2025, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine n. 24 del 29/01/2025, essendo esso come di seguito composto:

Fondo parte stabile anno 2017	31.770,97
ART.79 C.3 lett. a) (Art. 89 C.5 CCNL. 2016 - 2018) 0,49% monte salari 2015 (115.973 X 0,49/100)	568,27
Parte stabile fondo al 2020	32.339,24

CCNL 2019-2021

Art. 49 C.1	32.339,24
Art. 49 C.2 (PEO differenziali stipendiale Art.52 C.4 non già al carico del fondo)	188,50
Art. 49 C.3 dal 01/01/2021 (0,82% monte salari 2018)	889,32

CCNL 2022-2024

Art. 32 C. 1 (1,28% monte salari 2021)	1.765,00
Totale risorse stabili	35.182,06

RISORSE VARIABILI

Art. 49 C.8 CCNL 2019-2021 max 0,22 Monte salari 2018	241,54
Art. 32 C. 2 CCNL 2022-2024 max 0,22 Monte salari 2021	303,36
Totale fondo risorse decentrate 2025	35.726,96

Art. 5 - Criteri generali per la ripartizione del fondo per le risorse decentrate

La destinazione delle risorse in argomento è, astrattamente, quella relativa ai trattamenti economici di cui all'art. 33, co. 2, del CCNL per il comparto funzioni centrali relativo al triennio 2022/2024, ovvero sia ai trattamenti economici concernenti:

- la “performance” organizzativa;
- la “performance” individuale;
- il TEP (trattamento economico della professionalità);
- L’Indennità di Ente;
- le misure di welfare integrativo ex art. 34 del ridetto CCNL;
- le progressioni economiche all’interno delle Aree di cui all’art. 16 del ridetto CCNL

e riepilogate nel presente prospetto:

DESTINAZIONE RISORSE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	
DESCRIZIONE	2025
TEP	5.482,63
INDENNITA DI ENTE	7.040,12
PROGRESSIONI STORICHE	8.605,70
NUOVE PROGRESSIONI	1.250,00
PERFORMANCE ORGANIZZATIVE/INDIVIDUALE	13.348,51
TOTALE RISORSE DESTINATE	€ 35.726,96

Art. 6 - Strumenti di premialità – Regole generali e dotazioni

Conformemente alla normativa vigente, nel periodo di riferimento, fatte salve successive modifiche e/o integrazioni, sono state individuate i seguenti strumenti di premialità:

- a) premi annuali individuali da distribuire sulla base dei risultati della valutazione della performance individuale e collettiva, parametrati all’apporto di ciascun dipendente tenuto conto delle giornate di effettiva presenza in servizio, salvaguardando le ferie e permessi retribuiti. Il personale in comando/distacco/aspettativa partecipa alla distribuzione delle risorse fino all’effettiva presenza in servizio;
- b) le indennità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla presente contrattazione decentrata, come specificato al successivo Titolo III.

Art. 7 – Schede di valutazione.

Tutto ciò che non viene utilizzato per l’erogazione dell’Indennità di Ente, del Tep e per le progressioni orizzontali storiche (già erogate nell’anno 2025) e per le nuove progressioni orizzontali di cui all’art. 16 del ridetto CCNL, confluisce nella voce “produttività/performance collettiva” ed ammonta per l’anno 2025 pari ad € 13.348,51.

Gli obiettivi di performance organizzativa sono stati stabiliti con deliberazione del Consiglio dell'Ordine n. 25 del 29.01.2025, mentre gli obiettivi di performance individuale sono stati assegnati ai singoli dipendenti dal Dirigente con singoli provvedimenti in data 03.02.2025, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla Performance dell'Ordine.

La misurazione della performance, sia individuale che organizzativa, sarà effettuata secondo quanto previsto dal Regolamento sulla Performance dell'Ordine e secondo la relativa scheda di valutazione sulla, sulla base degli obiettivi individuati e definiti.

Art. 8 - Altri, residuali elementi retributivi/indennità ascritti/e alle risorse decentrate distribuibili.

Le parti concordano sulla necessità di valorizzare adeguatamente, anche attraverso gli istituti del trattamento economico, la professionalità acquisita dal personale attraverso la corresponsione di un "trattamento economico di professionalità" (T.E.P.).

Tale compenso è collegato con la professionalità acquisita, concretizzata dai risultati dell'attività di produzione conseguiti negli ultimi anni e dallo sviluppo della capacità di operare in ottica di processo.

Il T.E.P. verrà erogato nelle seguenti misure, in relazione alla qualifica posseduta:

CATEGORIA	IMPORTO MENSILE (x 12 mensilità)
Funzionari	€ 200,00
Assistenti	€ 150,00

Il T.E.P. spettante è proporzionalmente ridotto nei casi di riduzione dello stipendio tabellare. Lo stesso è riconosciuto al solo personale che abbia maturato un'anzianità di servizio di 2 anni.

Per quanto riguarda le progressioni economiche all'interno delle Aree di cui all'art. 16 del ridetto CCNL, si rimanda, per le modalità di applicazione, al Regolamento Progressioni Economiche All'interno Delle Aree. Per l'anno 2025 le parti concordano che le somme disponibili per le progressioni di cui sopra ammontano ad € 1.250,00 e si prevedono le seguenti progressioni economiche all'interno di ciascuna area:

	n. progressioni	importo	Totale
Area Assistenti	1	1.250,00	1.250,00

Art. 9 – Buoni pasto

Le parti confermano anche per l'anno 2025 l'attribuzione al personale dei buoni pasto, quale servizio sostitutivo della mensa, assegnando a ciascun buono pasto il valore di € 10 (dieci/00); buoni pasto la cui distribuzione agli interessati avverrà conformemente alla previsione dell'art. 8 del Regolamento interno, sull'orario di lavoro.

Il finanziamento del costo in predicato sarà tratto dall'apposito capitolo di spesa (come nel corso degli anni istituito ed attrezzato) senza, cioè, che la spesa in argomento incida sulla consistenza e sull'impiego del Fondo per la produttività in questione.

Titolo III - Disposizioni finali

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo, si rinvia alle disposizioni contenute nel contratto nazionale di lavoro attualmente vigente e alle norme di legge in quanto applicabili.
2. Ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinques, del D.Lgs. n. 165/2001, le clausole relative all'applicazione di specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori, in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti, vengono date come non apposte e sono automaticamente sostituite da queste ultime.
3. La validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata, le parti se ne danno atto, al buon fine del destinato controllo di compatibilità sui costi indottine con i "vincoli di bilancio" e della certificazione oneri d'appannaggio dell'organo competente ex art. 40 bis, co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001.
4. Esse convergono che la trasmissione all'organo di controllo avverrà a cura dell'amministrazione, che correderà la presente ipotesi di contratto d'apposita relazione illustrativa e tecnica (con susseguente differimento della firma definitiva di questo medesimo contratto ad opera del presidente della delegazione trattante di parte pubblica a valle di detto positivo vaglio o, in assenza, a fronte di un silenzio ad opera dell'organo di controllo in proposito serbato, protratto per oltre 15 giorni).
5. La stessa amministrazione provvederà infine alla trasmissione all'Aran ed al CNEL del contratto sottoscritto in via definitiva entro i 5 giorni successivi alla data della sottoscrizione definitiva di esso.

Letto, confermato e sottoscritto

Verona, 26/06/2025

Per la delegazione trattante di parte pubblica, composta da:

Terragni Eleudomia *Presidente*

FIRMATO

e

le organizzazioni sindacali territoriali

CISL FP

FIRMATO

le R.S.U.

Perina Giorgia *RSU*

FIRMATO

Copia conforme dell'originale del verbale sottoscritto dal Presidente della Delegazione Trattante, dalle OO.SS. e dalle RSU in data 26/06/2025.

Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo. 23 ter comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 dal Presidente della Delegazione Trattante

Il Presidente
Dott.ssa Eleudomia Terragni